

N. R.G. 14924/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14924/2020** promossa da:

GAETANO [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. ANDREA RUOCCO elettivamente domiciliato
a Foggia in via Lustro n. 29 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco

ATTORE

contro

PITAGORA SPA. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Amministratore Delegato
Geom. Massimo Sanson, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.
[REDACTED] domiciliata a Torino in via [REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice

a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, con conseguente obbligo per il ricorrente di ripetere tutte le somme pagate a titolo di interessi, spese e commissioni, come meglio specificato in narrativa.

b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 16.353,95 in favore del ricorrente, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.

c) In via subordinata, accertare e dare atto che la Società convenuta non ha restituito al ricorrente tutte le somme dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto e, per gli effetti, condannarla al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.858,96, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali sino al soddisfo.

d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, comprese quelle supportate per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura all. 5 perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.

Salvezze illimitate.



Su detto importo, come richiesti, devono essere calcolati anche gli interessi ai sensi dell'art. 1284, co. 4 Cc. dal 04/09/2020 (data del deposito del ricorso) al saldo (Cass. ord. 61/2023).

Parte attrice chiede inoltre che si proceda alla rivalutazione monetaria. Tale domanda va rigettata trattandosi di obbligazione *ab origine* pecuniaria di un debito di valuta e non di valore.

3. Le spese seguono la soccombenza.

Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da €5.201,00 ad €26.000,00) nei valori medi.

Anche le spese di CTU seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice,

definitivamente pronunciando,

condanna Pitagora Spa. a pagare al sig. Gaetano [REDACTED] la somma di €16.353,97 oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, co. 4 Cc. dal 04/09/2020 al saldo;

condanna Pitagora Spa. a rimborsare in favore del sig. Gaetano [REDACTED] le spese del giudizio che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA oltre Cu, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrente da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di Pitagora Spa.

Torino, 27 novembre 2024.

Il Giudice
dott.ssa Chiara Comune

